

## AUTORIZZAZIONE PER OPERARE IN EUROPA

In base all'articolo 27 del decreto legge 78/2010 ed al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, dal prossimo 28 febbraio 2011 per poter operare sul mercato comunitario bisogna essere preventivamente accreditati presso l'Agenzia delle Entrate attraverso l'iscrizione in un apposito archivio, chiamato VIES. La norma vuole contrastare le frodi intracomunitarie e permette all'amministrazione di gestire un continuo monitoraggio dei soggetti che pongono in essere, o che intendono porre in essere operazioni intracomunitarie.

Passando ora ad esaminare quali sono i soggetti interessati dalla novità, va chiarito che essi sono tutti coloro che abitualmente vendono e/o comprano in Europa; tutti coloro che intendono iniziare ad operare con controparti europee ed anche tutti coloro che occasionalmente acquistano e/o vendono beni (e servizi) sul mercato comunitario.

Tali soggetti devono preoccuparsi di richiedere (o di controllare) l'iscrizione nel VIES al fine di verificare di essere stati autorizzati dall'Agenzia a operare a livello intracomunitario. Solo l'iscrizione nel VIES entro il prossimo 28 febbraio 2011 permetterà infatti di poter operare in ambito comunitario.

Si segnala che l'Agenzia delle Entrate, prima di procedere all'iscrizione, ed anche per i soggetti iscritti, esegue dei controlli sia riferiti all'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria svolta dal soggetto richiedente l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, sia riferiti al soggetto stesso. A partire dal 1 luglio 2011 i controlli diventeranno più stringenti.

Vediamo ora di approfondire brevemente la questione distinguendo i contribuenti nelle seguenti categorie.

Aderente a:



CONFAPI

### Nuove partite Iva da aprire

Le nuove società da costituire ed in genere tutti i contribuenti che devono ancora intraprendere un'attività e che quindi devono richiedere la partita Iva potranno dichiarare la volontà di operare con controparti europee già in sede di richiesta della partita Iva, compilando l'apposita sezione contenuta nel modello AA7 o nel modello AA9 utilizzati per la richiesta di partita Iva. Sarà in pratica sufficiente manifestare nei citati modelli la propria volontà ad operare sul mercato europeo e indicare il presunto importo delle operazioni intracomunitarie.

In attesa di ulteriori elementi e chiarimenti, è consigliabile indicare sempre un importo relativo ai presunti scambi intracomunitari al fine di poter essere iscritti nel VIES e poter quindi operare in Europa quando se ne presenterà l'occasione. Si pensi al caso di colui che trova un occasionale cliente francese cui vendere i propri prodotti, o è già iscritto nel VIES, o deve presentare apposita domanda ed attendere i tempi dell'iscrizione.

### Nuove partite Iva aperte dallo scorso 31 maggio 2010

I soggetti che hanno aperto la partita Iva dallo scorso 31 maggio 2010 potevano, all'atto di richiesta di apertura della partita Iva, dichiarare la volontà di operare con controparti europee compilando l'apposita sezione contenuta nel modello AA7 o nel modello AA9 utilizzati per la richiesta di partita Iva, e indicando il presunto importo delle operazioni intracomunitarie. Tali soggetti, se già hanno manifestato all'Agenzia delle Entrate la propria volontà nelle modalità sopra riepilogate, saranno iscritti automaticamente nel VIES. Se invece hanno aperto la partita Iva senza alcuna indicazione in merito, allora sono chiamati a presentare, secondo le modalità sotto descritte, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate da presentare almeno 30 giorni prima di porre in essere l'operazione intracomunitaria.

### I soggetti già titolari di partita Iva

E' necessario distinguere in due sotto categorie la categoria di coloro che sono in attività e già titolari di partita Iva. In particolare distinguiamo coloro che abitualmente operano con il mercato europeo da quelli che invece hanno posto in essere solo operazioni nazionali.

IT-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30  
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076  
Fax 030 2304108

info@apindustria.bs.it  
www.apindustria.bs.it

### **... che operano in Europa**

I soggetti già in attività alla data dello scorso 31 maggio e che abitualmente operano con controparti europee, ma anche coloro che occasionalmente hanno posto in essere operazioni intracomunitarie, sono iscritti per così dire d'ufficio nel VIES se:

- nei periodi di imposta 2009 e 2010 hanno presentato dei modelli Intrastat sia con riferimento ai beni sia ai servizi,
- hanno anche presentato la dichiarazione Iva annuale per l'anno 2009.

Pertanto la presentazione all'Agenzia di almeno una dichiarazione Intrastat e della dichiarazione annuale 2009 Iva determina l'automatica iscrizione nel VIES.

Sembra di capire che il requisito relativo alla dichiarazione Intrastat debba verificarsi sia nel 2009 sia nel 2010. Mancando al momento ulteriori indicazioni e circolari in merito, si invitano coloro che hanno dubbi a presentare comunque un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

### **... che NON operano in Europa**

Tutti gli altri contribuenti, e precisamente quelli che hanno già una posizione Iva ma che non operano sul mercato europeo, sono forse i più interessati dalla novità in argomento in quanto non vengono iscritti nel VIES e pertanto, se interessati, dovranno autonomamente presentare l'istanza di iscrizione, che si ricorda dovrà essere preventiva all'operazione (acquisto e/o vendita) comunitaria. Il contribuente che intenderà iniziare a operare in ambito comunitario, dovrà pertanto presentare una domanda per essere iscritto nel VIES, entro i 30 giorni successivi alla richiesta l'Agenzia eseguirà i controlli necessari e al trentunesimo giorno dalla domanda, in mancanza di diniego, la posizione del contribuente verrà inserita nell'archivio. A titolo di esempio un soggetto che non ha mai negli ultimi anni operato in Europa e che decide di acquistare un bene o di avvalersi di un servizio da parte di un operatore tedesco, prima di procedere all'operazione dovrà richiedere, e attendere, l'iscrizione nell'archivio. Si segnala che durante i 30 giorni l'attività sul mercato europeo resterà sospesa.

Al momento mancano chiarimenti ufficiali in merito, ma sembra di capire che tutti i contribuenti che opereranno in ambito europeo senza essere iscritti nel VIES non potranno fiscalmente applicare il decreto legge 331/1993 di riferimento per le operazioni intracomunitarie.

Proviamo a capire cosa vuol dire con un paio di esempi: la società Alfa Srl, che solitamente non opera in Europa e che non risulta iscritta nel VIES in quanto non ha presentato istanza, trova un cliente francese al quale vendere i propri prodotti; ebbene sembra che dovrà emettere fattura con Iva italiana, non potendo considerare l'operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 41 D.L. 331/1993. L'operazione diventerebbe pertanto finanziariamente onerosa per il francese che si troverebbe a dover pagare un'Iva italiana. In alternativa, la Alfa Srl dovrà tenere sospesa l'operazione, presentare istanza e attendere l'iscrizione nel VIES, rischiando di perdere il cliente francese che nelle more dell'attesa si può rivolgere altrove.

Altro caso, la Beta Snc, che solitamente non opera in Europa e che non risulta iscritto nel VIES in quanto non ha presentato istanza, trova della merce di proprio interesse da un fornitore austriaco. Sull'acquisto non troverà applicazione il decreto 331/1993 e quindi sembra non valere il meccanismo del reverse charge, la Beta Snc conseguentemente dovrà pagare l'Iva austriaca.

### **L'istanza di iscrizione**

Per quanto attiene l'istanza non sorgono particolari problematiche, essa va redatta in carta libera e va presentata in modo cartaceo ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, sembrerebbe anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Va evidenziata però l'esistenza del periodo di sospensione di 30 giorni prima di poter operare sul mercato europeo; l'Agenzia entro i 30 giorni dalla richiesta di iscrizione esegue gli opportuni controlli e solo dopo iscrive il soggetto nel VIES. Pertanto coloro che intendono essere operativi dal prossimo 28 febbraio 2011 (termine del periodo transitorio) dovranno presentare l'istanza entro il prossimo 29 gennaio 2011.

Di seguito si fornisce un esempio della domanda.

\* \* \*

Spett.le  
Agenzia Entrate  
Direzione Provinciale di ...

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... residente in Via ..... a ....., codice fiscale ..... in qualità di ..... legale rappresentante della società ..... Con sede in Via ..... in ..... P.Iva ..... codice fiscale ..... iscritta al Registro Imprese di ..... al n. ....

Dichiara

che intende porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30/08/1993 n. 331 per i seguenti presunti importi:

- euro ..... per gli acquisti intracomunitari di beni;
- euro ..... per le cessioni intracomunitarie di beni.

La presente manifestazione di volontà è resa in forza degli obblighi previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. N. 2010/188376 del 29/12/2010. A tal fine si segnala che la dichiarazione di inizio attività è stata presentata anteriormente/posteriormente alla data del 31/05/2010.

Brescia, li .....

Il Legale Rappresentante